

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften.

(Causa C-386/04) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei capitali — Imposta sulle società — Esenzione dei redditi da locazione — Requisito di residenza — Fondazione di diritto privato riconosciuta di pubblica utilità)

(2006/C 281/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Centro di Musicologia Walter Stauffer

Convenuto: Finanzamt München für Körperschaften

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifiche, art. 43 CE), dell'art. 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE), dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifiche, art. 49 CE) e dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Legislazione nazionale in materia di imposta sulle società — Esenzione delle fondazioni di diritto privato di pubblica utilità che percepiscono redditi nazionali derivanti da locazione di immobili a condizione che tali fondazioni siano residenti

Dispositivo

L'art. 73 B del Trattato CE, letto in combinato disposto con l'art. 73 D del Trattato, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro, il quale esenta dall'imposta sulle società i redditi da locazione percepiti sul territorio nazionale da fondazioni riconosciute di pubblica utilità illimitatamente imponibili se hanno sede sul suo territorio, neghi la stessa esenzione per redditi dello stesso tipo ad una fondazione di diritto privato riconosciuta di pubblica utilità per il solo motivo che, avendo sede in un altro Stato membro, essa è imponibile sul suo territorio soltanto limitatamente.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 19 settembre 2006 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04)/Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite C-392/04 e C-422/04) ⁽¹⁾

(Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Art. 11, n. 1 — Diritti e oneri sulle licenze individuali — Art. 10 CE — Primato del diritto comunitario — Certezza del diritto — Decisione amministrativa definitiva)

(2006/C 281/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrenti: i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione degli artt. 10 CE e 11, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15) — Tributo applicabile alle imprese titolari di licenze individuali calcolato sull'importo anticipato delle spese amministrative generali dell'autorità di regolamentazione su un periodo di 30 anni

Dispositivo

- 1) L'art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, osta all'applicazione, a titolo di licenze individuali, di un diritto calcolato in funzione delle spese amministrative generali dell'autorità di regolamentazione per la concessione delle licenze su un periodo di trent'anni.

2) L'art. 10 CE, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della direttiva 97/13, fa obbligo al giudice nazionale di valutare se una regolamentazione chiaramente incompatibile con il diritto comunitario, come quella su cui sono fondati gli avvisi di liquidazione oggetto della causa principale, sia manifestamente illegittima ai sensi del proprio diritto. Se tale si rivelerà il caso, il detto giudice ne dovrà trarre tutte le conseguenze di diritto nazionale circa il ritiro degli avvisi.

(¹) GU C 273 del 6.11.2004.
GU C 284 del 20.11.2006.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Laserdisken ApS/Kulturministeriet**

(Causa C-479/04) (¹)

(Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione — Art. 4 — Diritto di distribuzione — Regola di esaurimento — Fondamento normativo — Accordi internazionali — Politica della concorrenza — Principio di proporzionalità — Libertà d'espressione — Principio di uguaglianza — Artt. 151 CE e 153 CE)

(2006/C 281/15)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nella causa principale

Ricorrente: Laserdisken ApS

Convenuto: Kulturministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Validità e interpretazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Esaurimento del diritto del titolare esclusivamente in caso di prima vendita o di primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità dal titolare del diritto o con il suo consenso — Importazione di DVD di opere cinematografiche da Stati terzi

Dispositivo

- 1) L'esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
- 2) L'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono l'esaurimento del diritto di distribuzione dell'originale o di copie di un'opera messa in commercio fuori dalla Comunità dal titolare o con il suo consenso.

(¹) GU C 31 del 5.2.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — J. Slob/Productschap Zuivel**

(Causa C-496/04) (¹)

(Latte e latticini — Vendita diretta — Quantitativo di riferimento — Superamento — Prelievo supplementare sul latte — Obbligo per il produttore di tenere una contabilità di magazzino — Art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 536/93 — Misure nazionali supplementari — Competenza degli Stati membri)

(2006/C 281/16)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nella causa principale

Ricorrente: J. Slob

Convenuto: Productschap Zuivel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione degli artt. 7, n. 1, lett. f), e 3 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 57, pag. 12) — Portata dell'obbligo di